



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 15/22

Dec. n. 1/23

Il giorno 11 gennaio 2023 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

DE VIVO Vincenzo, nato omissis e residente omissis tesserato 2022 con il M.C.
"ITALIA" con tessera n. 22207723;

incolpato di:

«violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in quanto presentava a proprio nome una richiesta d'iscrizione al Registro Storico Nazionale (preliminare numero 265445) relativa al proprio motociclo marca Honda modello XL 650 V Transalp, targato AW 81374, utilizzando la medesima documentazione fotografica adoperata nella richiesta di iscrizione (preliminare numero 265051) presentata da MELILLO Luigi (anch'egli tesserato con il MC ITALIA) relativa al proprio motociclo marca Honda, modello XL 650 V Transalp, targato BE 71226, in seguito iscritto al Registro Storico con il numero 274681, e ciò faceva al fine di trarre in inganno l'esaminatore RSN Maurizio ZAGHI ed ottenere l'iscrizione al Registro Storico.

In particolare, il responsabile tecnico Salvatore PASCUCCI, supportato dal Supervisore 3 Domenico CORVINO, ha riscontrato quanto segue: *“dalle fotografie laterali e da quella anteriore del motociclo di seguito riportate, si evince senza ombra di dubbio che per entrambe le richieste d'iscrizione sopra citate sono state utilizzate le medesime fotografie come indicano le frecce apposte nei punti distintivi delle stesse, infatti le uniche fotografie differenti sono quelle posteriori.»*.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 22 novembre 2022, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di DE VIVO Vincenzo al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 24.11.2022, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza dell'11 gennaio 2023, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza dell'11 gennaio 2023, DE VIVO Vincenzo risultava assente venendo dichiarata l'apertura del dibattimento.

In pari data il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi degli artt. 103.5 e 21 lett. u) del RdG la sanzione dell'inibizione

a far parte della FMI per anni 1 (uno) e il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze raccolte in sede di udienza dibattimentale.

Il deferimento muove da irregolarità segnalate alla Procura Federale da parte del responsabile tecnico del Registro Storico FMI, emerse in sede di verifica della documentazione fotografica inerente il preliminare n. 265445, istruttoria questa, avviata a nome di De Vivo Vincenzo e volta ad ottenere l'iscrizione al Registro Storico Nazionale del motociclo di proprietà Honda XL 650 V Transalp targato AW81374 .

Emerge dalla relazione tecnica acquisita al fascicolo del dibattimento, (supportata da solide argomentazioni, incontestate dal deferito e che possono intendersi qui integralmente mutate per quanto ampiamente condivisibili), che la documentazione fotografica presentata dal De Vivo per il predetto motoveicolo Honda XL di proprietà, coincide con quella utilizzata in pregresso per altra pratica di iscrizione introdotta da altro tesserato, registrata al preliminare n. 265051, inerente motociclo di coincidente tipo e modello targato BE 71226.

Quanto senz'altro determina i presupposti dell'illecito sportivo contestato, attesa la finalità del DE VIVO evidente volta a trarre in inganno gli esaminatori del Registro Storico, ed in generale la FMI, al fine di trarre indebiti vantaggi dall'iscrizione al Registro Storico.

Appare in evidenza destituito di rilievo l'argomento elevato dal deferito a scusante, oltretutto di aver demandato a terzi soggetti la predisposizione del corredo fotografico da allegare alla richiesta di iscrizione al Registro Storico, il che non può essere valutato con alcun favore non sollevando l'incolpato dalle responsabilità del caso, in quantochè destinatario di tutti i benefici connessi all'operazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appaiono congrue e vanno

accolte le richieste del Procuratore Federale, in conformità alle stesse, andando applicata al DE VIVO la sanzione dell'inibizione a far parte della FMI per anni 1 (uno) in quantificazione del tutto proporzionata alla condotta illecita come sopra accertata.

PQM


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10.3, 21 lett. u), 93 e 103.5 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

DE VIVO Vincenzo, nato omissis e residente omissis tesserato 2022 con il M.C. "ITALIA" con tessera n. 22207723;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 21 lett. u) RdG la sanzione dell'inibizione a far parte della FMI per anni 1 (uno). Fine sanzione 11 gennaio 2024.

Depositata il 21 gennaio 2023

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Dr.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

De Vivo Vincenzo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Registro Storico Nazionale;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.